

- d) In caso di risposta negativa alla questione b) e di risposta affermativa alla questione c), se i punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario, che subordinano la possibilità di concedere aiuti di Stato all'obbligo di cancellazione del capitale, del capitale ibrido e degli strumenti di debito subordinato e/o alla conversione in capitale degli strumenti di capitale ibrido e degli strumenti di debito subordinato, senza che sia stata avviata e conclusa una procedura concorsuale nella quale liquidare il patrimonio del debitore mediante un procedimento giudiziario nel cui ambito i detentori di strumenti finanziari subordinati avrebbero potuto assumere la posizione di parte processuale, siano compatibili con il diritto di proprietà previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- e) In caso di risposta negativa alla questione b) e di risposta affermativa alle questioni c) e d), se i punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario, che subordinano la possibilità di concedere aiuti di Stato all'obbligo di cancellazione del capitale, del capitale ibrido e degli strumenti di debito subordinato e/o alla conversione in capitale degli strumenti di capitale ibrido e degli strumenti di debito subordinato, in quanto l'attuazione di tali misure richiede la riduzione e/o l'aumento del capitale di base di società per azioni sul fondamento della decisione dell'organo amministrativo competente, e non dell'assemblea generale della società per azioni, siano incompatibili con gli articoli 29, 34, 35 e da 40 a 42 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa ⁽²⁾.
- f) Se la comunicazione sul settore bancario, riguardo al suo punto 19, in particolare all'esigenza, prevista in tale punto, del rispetto dei diritti fondamentali, al suo punto 20 e all'affermazione dell'obbligo di principio, contenuta ai punti 43 e 44 di tale comunicazione, di conversione ovvero di riduzione del capitale ibrido e degli strumenti di debito subordinato prima della concessione di aiuti di Stato, possa essere interpretata nel senso che tale misura non obbliga gli Stati membri che intendano porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia mediante un aiuto di Stato a favore degli istituti di credito ad introdurre un obbligo di procedere alla citata conversione o riduzione come condizione per la concessione di aiuti di Stato sul fondamento dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero nel senso che, per poter ammettere l'aiuto di Stato è sufficiente che la misura di conversione o riduzione operi solo in misura proporzionata.
2. Se sia possibile interpretare l'articolo 2, settimo trattino, [della direttiva 2001/24/CE] ⁽³⁾ nel senso che tra i provvedimenti di risanamento rientrano anche le misure previste di condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati di cui ai punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario (riduzione del capitale primario di classe I, del capitale ibrido e degli strumenti di debito subordinato nonché conversione in capitale degli strumenti di capitale ibrido e di debito subordinato).

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione sul settore bancario»).

⁽²⁾ GU L 315, pag. 74.

⁽³⁾ Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125, pag. 15).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine (Italia) il 28 novembre 2014 —
Degano Trasporti S.a.s. di Ferruccio Degano & C. in liquidazione**

(Causa C-546/14)

(2015/C 081/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Udine

Parte nella causa principale

Ricorrente: Degano Trasporti S.a.s. di Ferruccio Degano & C. in liquidazione

Questione pregiudiziale

Se i principi e le norme contenuti nell'art. 4, paragrafo 3, del TUE e nella direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ del Consiglio, così come già interpretati nelle sentenze della Corte di Giustizia del 17.8.2008, in causa C-132/06, del 11.12.2008 in causa C-174/07 del 29.3.2012 in causa C-500/10, debbano essere altresì interpretati nel senso di rendere incompatibile una norma interna (e, quindi, per quanto riguarda il caso qui in decisione, un'interpretazione degli artt. 162 e 182 *ter* legge fall.) tale per cui sia ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda, con la liquidazione del patrimonio del debitore, il pagamento soltanto parziale del credito dello Stato relativo all'IVA, qualora non venga utilizzato lo strumento della transazione fiscale e non sia prevedibile per quel credito — sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente e all'esito del controllo formale del Tribunale — un pagamento maggiore in caso di liquidazione fallimentare.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 5 dicembre 2014 —
MM/Minister for Justice and Equality, Ireland e Attorney General****(Causa C-560/14)**

(2015/C 081/06)

*Lingua processuale: l'inglese***Giudice del rinvio**

Supreme Court, Irlanda

Parti*Ricorrente:* MM*Convenuti:* Minister for Justice and Equality, Ireland e Attorney General**Questione pregiudiziale**

1. Se il «diritto ad essere sentito», quale previsto nel diritto dell'Unione europea, esiga che sia prevista, per chi presenta domanda di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE⁽¹⁾, un'audizione vertente su tale domanda, che includa il diritto ad indicare testimoni o ad esaminarli in contraddittorio, nel caso in cui la domanda venga presentata in uno Stato membro che prevede due distinte procedure, una successiva all'altra, per l'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e le domande di protezione sussidiaria.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante le norme minime sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché le norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshofs (Austria) l'11 dicembre
2014 — Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte
Gesellschaft GmbH/Amazon EU Sàrl e a.****(Causa C-572/14)**

(2015/C 081/07)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof